



# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901

Roma — Mercoledì 27 Marzo

Numero 73

**DIREZIONE**  
in Via Larga nel Palazzo Balsani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**AMMINISTRAZIONE**  
in Via Larga nel Palazzo Balsani

### Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 20; semestre L. 10; trimestre L. 5  
a domicilio e nel Regno: » » 30; » » 15; » » 7 1/2  
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 30; » » 15; » » 7 1/2  
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Da numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35  
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

### Inserzioni

Atti giudiziari . . . . . L. 0.35 } per ogni linea e spazio di linea.  
Altri annunci . . . . . » 0.30

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla  
Amministrazione della Gazzetta.  
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa  
al foglio degli annunci.

Prossima pubblicazione:

## Per la morte di Re Umberto I

### RACCOLTA

coordinata degli atti e funzioni ufficiali — degli indirizzi, telegrammi di condoglianze dei Grandi Corpi dello Stato, del Parlamento Nazionale, delle Autorità provinciali, Municipi, Istituti del Regno, e dei Governi Esteri — Elenco, in ordine alfabetico, delle Rappresentanze e Delegazioni dei Governi e Stati Esteri — dei Comuni, Istituti, Associazioni popolari del Regno ai solenni funerali in Roma — Onoranze deliberate da Municipi, Istituti, Società, ecc. (*Tipografia della Gazzetta Ufficiale*).

### SOMMARIO

#### PARTE UFFICIALE

**Leggi e decreti:** R. decreto n. 92 che stabilisce i tipi delle monete d'oro, d'argento, di nichelio e di bronzo di nuova coniazione — R. decreto n. 93 circa l'istituzione, presso la dogana di Napoli, di un laboratorio chimico compartimentale delle gabelle — R. decreto n. 94 sull'accertamento delle rendite liquidate per beni devoluti al Demanio e per quella corrispondente alla tassa straordinaria sul patrimonio degli Enti morali ecclesiastici soppressi — **Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno e di Grazia e Giustizia e dei Culti:** Disposizioni fatte nei personali dipendenti — **Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Tesoro:** Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione — **Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio - Divisione Industria e Commercio:** Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno — **Concorsi.**

#### PARTE NON UFFICIALE

**Senato del Regno e Camera dei Deputati:** Sedute del 20 marzo — **Diario Estero** — **Società di Archeologia e Belle Arti di Torino:** Adunanza del 20 marzo — **Notizie varie** — **Telegrammi dell'Agenzia Stefani** — **Bollettino meteorico** — **Inserzioni.**

## PARTE UFFICIALE

### LEGGI E DECRETI

Il Numero 92 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 8 della legge 24 agosto 1862, n. 788;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Le monete d'oro dello Stato porteranno la Nostra effigie con profilo rivolto a sinistra e colla leggenda: « Vittorio Emanuele III »; nel rovescio, l'aquila araldica di Savoia, circondata in alto dalla leggenda: « Regno d'Italia », ai lati da due nodi del Collare dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, ed in basso dall'indicazione del valore e dell'anno di coniazione, con l'iniziale R, per la Zecca, fra due stelletto.

Le monete d'argento avranno le stesse impronte e leggende come sopra, ma il profilo della Nostra effigie sarà rivolto a destra.

Le monete di nichelio conserveranno le impronte stabilite coll'articolo 1 del R. decreto 26 aprile 1894, n. 161, e cioè avranno, da un lato, un ramo d'alloro ed uno di quercia intrecciati, sormontati da una stella raggiante, con corona Reale e l'indicazione dell'anno di fabbricazione al centro: e dall'altro lato, un giro

circolare di pallini col n. 20 al centro, ed intorno le parole: « Regno d'Italia - 20 centesimi » e due stellette.

Le monete di bronzo porteranno la Nostra effigie col profilo rivolto a sinistra, colla leggenda: « Vittorio Emanuele III Re d'Italia »; nel rovescio avranno una ghirlanda, formata da due rami, uno d'alloro e l'altro di quercia, con al centro l'indicazione del valore e dell'anno di coniazione, in alto la stella fiammeggiante d'Italia, in basso l'iniziale R, per la Zecca.

Tutte le suddette monete continueranno ad avere il contorno attualmente in uso.

Art. 2.

Sono approvati i tipi conformi a quanto sopra e ai disegni annessi al presente decreto, visti, d'ordine Nostro, dal prefato Ministro del Tesoro.

Art. 3.

Le nuove impronte, secondo i disegni anzidetti, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1901.

VITTORIO EMANUELE.

E. DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: COCCO-ORTU.

*Seguono i disegni firmati, d'ordine di Sua Maestà, dal Ministro del Tesoro, E. Di Broglio, in conformità dell'articolo 2 del presente decreto.*

*Il Numero 93 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 21 giugno 1896, n. 219, che approvò lo stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1896-97, nel quale furono stanziati i fondi per la creazione dei laboratori chimici compartimentali delle gabelle in Venezia, Milano e Napoli;

Veduto il R. decreto dell'11 novembre 1896, n. 500, che istituisce presso la dogana di Venezia un laboratorio chimico compartimentale delle gabelle;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito presso la dogana di Napoli un laboratorio chimico compartimentale delle gabelle.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli*: GIANTURCO.

*Il Numero 94 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo Regolamento, approvato col R. decreto 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo Regolamento, approvato col R. decreto 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Visti l'articolo 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490, gli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato N, e l'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

Visti i RR. decreti 6 gennaio 1867, n. 3546, 17 febbraio 1870, n. 5519, e 2 settembre 1880, n. 5644;

Visti gli atti verbali di presa di possesso dei beni, operata per gli effetti della soppressione degli Enti morali ecclesiastici indicati negli elenchi annessi al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dei beni devoluti al Demanio e di quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sul patrimonio degli Enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le Finanze e per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentita la Commissione centrale di sindacato, istituita dall'articolo 8 della suddetta legge 15 agosto 1867;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite liquidate per i beni devoluti al Demanio e quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intero patrimonio degli Enti morali ecclesiastici soppressi, indicati negli elenchi A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z<sup>1</sup>, Z<sup>2</sup>, Z<sup>3</sup>, controfirmati dai Nostri Ministri Segretari di Stato per le Finanze e per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed annessi al presente decreto, sono rispettivamente accertate nelle somme annue esposte nelle colonne 5 e 6 degli elenchi stessi.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente, per effetto delle liquidazioni del patrimonio degli Enti morali indicati nei suddetti elenchi, è accertata al 1° luglio 1900,